

Milano, 10 aprile 2017

**Contrattazione di secondo livello:
contratti integrativi o di prossimità?**

Presentazione a «*Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore*»

Avv. Angelo Zambelli
azambelli@grimaldilex.com

GRIMALDI STUDIO
LEGALE

⋮ Milan Rome Brussels London

**Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011
e T.U. del 10 gennaio 2014 (Confindustria)
Accordo Interconfederale 26 novembre 2015 (Confcommercio)**

Contrattazione integrativa

- Il **contratto collettivo nazionale di lavoro** ha la funzione di garantire la certezza dei **trattamenti economici normativi comuni per tutti i lavoratori del settore** ovunque impiegati nel territorio nazionale
- la **contrattazione collettiva di secondo livello** si esercita per le **materie delegate**, in tutto o in parte, **dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge**
- i **contratti collettivi aziendali** per le parti economiche e normative sono **efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie** degli Accordi Interconfederali, o che comunque li abbiano formalmente **accettati**, operanti all'interno dell'azienda, **se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie** elette secondo le regole interconfederali

**Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011
e T.U. del 10 gennaio 2014 (Confindustria)
Accordo Interconfederale 26 novembre 2015 (Confcommercio)**

Limiti e procedure della contrattazione integrativa

- I **contratti collettivi aziendali** possono definire, **anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro** nei limiti e con le procedure previste dagli stessi
- **Ove non previste, i contratti collettivi aziendali** conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie degli Accordi Interconfederali possono definire **intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale:**
 - al fine di gestire **situazioni di crisi** o in presenza di **investimenti significativi**
 - con riguardo alla **prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro**
- Le **intese modificative** così definite esplicano **efficacia soggettiva generale**
- L'**A.I. del 26 novembre 2015 (Confcommercio)** prevede un'**analoga capacità derogatoria** per i **contratti territoriali** approvati con consultazione certificata dei lavoratori, le cui modalità sono stabilite dal contratto nazionale

Contratti di prossimità Art. 8, co. 1, L. 14 settembre 2011, n. 148

Agenti contrattuali e vincoli di scopo

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello **aziendale o territoriale** da **associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale** ovvero dalle loro **rappresentanze sindacali** operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese (...) ***finalizzate*** alla **maggiore occupazione**, alla **qualità dei contratti di lavoro**, all'adozione di **forme di partecipazione dei lavoratori**, alla **emersione del lavoro irregolare**, agli **incrementi di competitività e di salario**, alla **gestione delle crisi aziendali e occupazionali**, agli **investimenti** e all'**avvio di nuove attività**.

Contratti di prossimità

Art. 8, co. 2, L. 14 settembre 2011, n. 148

Oggetto

Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle **materie** inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- a) agli **impianti audiovisivi** e alla introduzione di **nuove tecnologie**;
- b) alle **mansioni** del lavoratore, alla **classificazione** e **inquadramento** del personale;
- c) ai **contratti a termine**, ai contratti **a orario ridotto, modulato o flessibile**, al regime della **solidarietà negli appalti** e ai casi di **ricorso alla somministrazione di lavoro**;
- d) alla disciplina dell'**orario di lavoro**;
- e) alle **modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA**, alla **trasformazione e conversione dei contratti di lavoro** e alle **conseguenze del recesso** dal rapporto di lavoro, **fatta eccezione** per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Contratti di prossimità

Art. 8, L. 14 settembre 2011, n. 148

Efficacia soggettiva – co. 1

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (...) possono realizzare specifiche intese con **efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione** di essere sottoscritte sulla base di un **criterio maggioritario** relativo alle predette **rappresentanze sindacali**.

Efficacia oggettiva – co. 2-bis

Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le **specifiche intese** di cui al comma 1 operano anche **in deroga alle disposizioni di legge** che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative **regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro**.

Contrattazione di prossimità Vs contrattazione integrativa

Contratto di prossimità (art. 8, L. 148/2011)	Contratto integrativo (Accordi Interconfederali)
<p>Enunciazioni di principio comuni tra parti sociali, da un lato, e legislatore, dall'altro: contrattazione di secondo livello come strumento di competitività delle imprese, per vicinanza agli interessi delle parti e capacità di investire concreti problemi organizzativi e produttivi.</p>	
<p>Possibilità di <u>deroga alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali</u>, salvo i vincoli posti dalla Costituzione, dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.</p>	<p><u>Centralità del livello nazionale</u> con sistema di <i>opting out</i> a favore del contratto integrativo, il quale può prevedere specifiche intese modificative delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale.</p>
<p>Finalità (comma 1) e materie (comma 2) tanto ampie da risultare sostanzialmente omnicomprensive di ogni istituto relativo al rapporto di lavoro, alla sua esecuzione e risoluzione.</p>	<p>Le intese modificative possono riguardare le sole materie delegate dal contratto nazionale ovvero, in mancanza, esclusivamente le norme in materia di prestazione lavorativa, orari e organizzazione del lavoro, quando si tratti di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti.</p>

Contratto di prossimità (art. 8, L. 148/2011)**Contratto decentrato (Accordi Interconfederali)**

Impulso legislativo alla contrattazione di secondo livello (L. di Stabilità 2016 e L. di Bilancio 2017) con riferimento al **welfare aziendale** (integrale deducibilità dalle spese per prestazioni di lavoro, quando contrattato) e alla **detassazione dei premi di risultato** (quando erogati in esecuzione dei contratti decentrati di cui all'art. 51, D.Lgs. 81/2015).

Stipulazione di **accordi interconfederali** (es. A.I. 14 luglio 2016 - Confindustria) volti a favorire intese aziendali/territoriali in tema di detassazione dei premi di risultato.

Diffidenza delle parti sociali nell'utilizzo del contratto di prossimità (*“Confindustria, CGIL, CISL e UIL si impegnano ad attenersi all'Accordo Interconfederale del 28 giugno (...)”* – postilla del 21 settembre 2011 all'A.I. del 28 giugno)

Efficacia *erga omnes*: **possibile contrasto con l'art. 39, co. 4, Cost.** (secondo alcuni Autori non si pone in quanto l'art. 39 attribuirebbe efficacia *erga omnes* alla sola contrattazione collettiva nazionale, e non anche a quella di diverso livello)

Efficacia *erga omnes*: dubbi sulla **capacità di vincolare le eventuali associazioni sindacali dissenzienti** e i loro iscritti.

L'art. 8, per la stipulazione dei contratti di prossimità, fa riferimento al **criterio maggioritario**, di cui tuttavia non dettaglia le modalità applicative: similitudine con quello previsto per i contratti integrativi.

I contratti di prossimità sono potenzialmente soggetti al **vaglio giudiziale** solo in termini di **adeguatezza causale** rispetto ai vincoli di scopo di cui all'art. 8, attesa l'omnicomprensività dell'oggetto.

I contratti integrativi, quando sottoscritti da **RSA**, possono essere sottoposti a **verifica referendaria** (su richiesta di almeno una O.S. aderente alle Confederazioni firmatarie o del 30% dei lavoratori)

Conclusioni

- L'autonomia collettiva e il legislatore si «rincorrono» nella promozione e regolamentazione della contrattazione di secondo livello, sfociando spesso in un **parallelismo** quanto all'**efficacia e all'ambito di applicazione dei contratti integrativi e di prossimità**
- Sostanziale **sovrapposizione** tra contratti integrativi e contratti di prossimità *ex art. 8 L. 148/2011*, con la conseguenza che deve ritenersi **legittima la contrattazione collettiva aziendale dispositiva di norme di legge** quando soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 L. 148/2011
- **Con riferimento ai premi di risultato e al c.d. *welfare aziendale***, attesi gli scopi e l'ambito di tali istituti, non vi è dubbio che **la contrattazione integrativa prevista dai CCNL abbia tutte le caratteristiche e requisiti richiesti dall'art. 8 per i contratti di prossimità**

Domande?

GRIMALDI STUDIO
LEGALE

⋮ Milan Rome Brussels London

azambelli@grimaldilex.com

GRIMALDI STUDIO
LEGALE

⋮ Milan Rome Brussels London